



COMUNE DI LEGNARO

Provincia di Padova

ORIGINALE

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

Registro Generale n. 26 del 08-10-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio SINDACO

Oggetto: Misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, in particolare da PM10. Divieto e/o limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto (abbruciamenti vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio scopo intrattenimento) e per lo spandimento di liquami zootecnici. Stagione invernale 2020/2021.

Sindaco

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale che si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti, tra cui le polveri sottili;
- in data 17/05/2018 la Commissione Europea, nell'ambito della procedura di Infrazione 2014/2147 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del PM10;
- in data 27/09/2019. è stato raggiunto il limite di legge di 35 giorni progressivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 di 50 µg/m³, previsto dal D.Lgs 155/2010, nella stazione di monitoraggio di Padova Viale Internato Ignoto, gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;
- in data 11/02/2020 è stato superato il limite di 35 giorni progressivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 di 50 µg/m³, previsto dal D.Lgs 155/2010, nella stazione di monitoraggio di Padova Arcella, gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova.

PREMESSO altresì che la Regione Veneto, nell'ambito delle attività finalizzate a perseguire una politica destinata alla riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare del particolato PM10 e PM2,5 e del Benzo(a)pirene ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che l'Accordo succitato prevede:

- una serie di interventi da porre in essere in concorso con quelli già previsti

dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera P.R.T.R.A. approvato con D.C.R.V. n. 90 del 19 aprile 2016, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, ed in particolare una serie di misure di carattere temporaneo nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, impianti termici, combustioni all'aperto, nonché spandimento di liquami zootecnici;

- un sistema di attivazione delle suddette misure temporanee e omogenee modulato sul livello di allerta raggiunto (in funzione della concentrazione di PM10) cui corrispondono specifiche azioni:

- o livello "nessuna allerta" - colore verde: azioni programmate per l'intero periodo invernale;
- o livello di allerta 1° - colore arancio: attivazione misure aggiuntive a quelle di livello verde, dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10;

- o livello di allerta 2° - colore rosso: attivazione ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°, dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10;

sulla base della verifica dei dati di qualità dell'aria da parte di ARPAV, effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti e della comunicazione al Comune del livello raggiunto;

VISTI:

- gli esiti degli incontri del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – nei quali sono state poste in evidenza le misure da attuare nel periodo invernale coerentemente con quanto previsto dalla DGRV 836/2017;

- gli esiti dell'incontro del 17/09/2020 del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ) che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure e delle specifiche individuate dal CIS per la prossima stagione invernale 2020/2021, relative in particolare al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;

INDICATO che c'è l'urgenza di attuare quanto previsto dall'Accordo Padano e dal CIS al fine del rispetto dei limiti a tutela della salute;

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";

- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- il Dlgs 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";

- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata e incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

ORDINA

dal 01/10/2020 al 31/03/2021, nell'intero territorio comunale, le seguenti limitazioni:
con livello **“Nessuna allerta” - verde**:

1. adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n: 122/2015 “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D:Lgs: 152/2006”. In tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

2. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

3. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

5. prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e tempestivo interrimento dei medesimi, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

con livello di allerta 1° - arancio (attivato dopo 4 gg consecutivi di superamento misurato del limite giornaliero del PM10, su comunicazione di ARPAV) – misure aggiuntive temporanee omogenee (nel periodo 01/10/2020 – 31/03/2021) rispetto al livello “Nessuna allerta”:

1A. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

1B. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.....), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco.

Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, purchè la pira sia di ridotte dimensioni;

1C. limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

1D. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1E. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

1F. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

1G. potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti temici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1H. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

1I. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1J. Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e tempestivo interrimento dei medesimi, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

con livello di allerta 2° - rosso (attivato dopo 10 gg consecutivi di superamento del limite giornaliero del PM10, su comunicazione di ARPAV) – misure aggiuntive rispetto al livello di allerta 1°:

2A. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

2B. lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);

2C. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.....), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e falò

rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, purchè la pira sia di ridotte dimensioni;

2D. limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

2E. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

2F. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

2G. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

2H. potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti temici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

2I. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

2J. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2K. Prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e tempestivo interrimento dei medesimi, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

INFORMA

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - o il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le

misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

o la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

o si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

· che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale www.comune.legnaro.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

· che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

· che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

o il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle";

o il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

INVITA

· i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco
Danieletto Vincenzo

N.B.: Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.